



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

Area II – Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali
Ufficio Elettorale Provinciale

Prot. n. 31322 /Area II - C.E.

Cagliari, 17 maggio 2010

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni delle province di
CAGLIARI
CARBONIA – IGLESIAS
MEDIO CAMPIDANO
LORO SEDI

e, p.c. Alla Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza della Giunta
Servizio elettorale

CAGLIARI

OGGETTO: Elezioni amministrative nei giorni di domenica 30 e lunedì 31 maggio 2010
con eventuale turno di ballottaggio il 13 e 14 giugno 2010.
Adempimenti inerenti alle fasi di votazione e di scrutinio

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei presidenti di seggio su alcuni adempimenti concernenti le fasi di votazione e di scrutinio.

INDICE

- a) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.*
- b) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati.*
- c) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.*
- d) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.*
- e) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.*
- f) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto.*
- g) Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio.*



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

- h) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.*
- i) Orari di scrutinio.*
- l) Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.*
- m) Principio di salvaguardia della validità del voto.*

ooooo

*a) **Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.***

Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cd. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.

Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione inviterà l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali – unitamente ai citati documenti – saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione.

Detti registri saranno forniti da questa Prefettura a codesti comuni – unitamente ad altro materiale elettorale - per la successiva distribuzione agli uffici elettorali di sezione.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere **in modo visibile**, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, **un apposito avviso** che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:

“NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.

CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96”.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

b) Ammissione *presso il seggio dei rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati.*

Come è noto, le designazioni dei rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati per le prossime elezioni, se non presentate entro venerdì 28 maggio al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima dell'inizio della votazione.

Mentre per le elezioni comunali le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi debbono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53), **per quanto riguarda invece le elezioni provinciali, sono legittimati ad effettuare le relative designazioni, oltre ai delegati di gruppo dei candidati, anche persone da essi autorizzate in forma autentica, cosiddetti subdelegati** (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122).

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rappresentare, in analogia a quanto già disposto in occasione di precedenti consultazioni, che i presidenti di seggio, in sede di esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Si evidenzia ulteriormente che le predette designazioni vengono effettuate nell'interesse delle liste rappresentate, in quanto i rappresentanti designati hanno il compito di vigilare sulle operazioni di seggio per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità.

Resta inteso che, laddove i rappresentanti di lista o di gruppo impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, gli stessi sono puniti, ai sensi dell'art. 96, quinto comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di elettorato attivo dei rappresentanti di lista e di gruppo, nel richiamare il contenuto della circolare Prefettizia prot. n. 37538 del 17 maggio 2010, alla lettera a), **si ricorda che sulla tessera elettorale deve essere apposto un solo timbro per attestare l'avvenuta partecipazione al voto, anche nel caso di svolgimento contestuale, nella stessa data, di più consultazioni. D'altra**



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

parte, il nostro ordinamento non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni, anche se per distinte consultazioni.

Pertanto, nel caso in cui presso il seggio vengano designati rappresentanti di lista per le elezioni provinciali e/o comunali che siano elettori di una provincia o di un comune diversi da quelli di ubicazione del seggio, è opportuno che i presidenti di seggio (prima di ammettere al voto i rappresentanti stessi, ovviamente solo quelli che non abbiano la tessera elettorale già timbrata con la data delle elezioni in svolgimento) li avvertano che, una volta espresso il voto nel seggio in cui svolgono le funzioni di rappresentanti di lista o di gruppo per la/le elezione/i per cui sono elettori, non sarà più possibile per essi votare per le elezioni provinciali e/o comunali presso il seggio nelle cui liste sono iscritti.

Ciò vale ovviamente anche per tutte le altre categorie di elettori (militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, ecc...) cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici elettorali di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione. I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno richiamare l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle sanzioni penali previste dalla legge (articolo 97, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960) per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno, altresì, ricordare ai predetti elettori che i nominativi vengono annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

Si prega di voler rappresentare quanto sopra a tutti i presidenti di seggio.

c) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.

Ferme restando le indicazioni riportate alla lettera n) della circolare Prefettizia Prot. n. 27218/Area II - CE del 12 aprile 2010, per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei comuni finalizzati ad agevolare la votazione degli elettori non deambulanti in conformità della legge 15 gennaio 1991, n. 15, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni relative alla fase di votazione.

Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap **ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.**



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando esibisca l'apposito certificato elettorale di accompagnamento, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

d) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.

Per assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l'attenzione sugli adempimenti, relativi alle operazioni di voto, descritti nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" – pubblicazione n. 14 (provinciali e comunali).

In particolare, com'è noto, potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una o a entrambe le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Infine, ove si presenti a votare **un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato**, il quale esibisca, al fine



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, si ribadisce, come già precisato in precedenti circolari, che **il presidente non dovrà considerarlo**, in sede di accertamento dei votanti, **nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o attestazione**, perchè questi ultimi vengono poi sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione e, quindi, diversamente, il suddetto elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

oooooo

Immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la/e scheda/e spiegata/e, raccomandandogli, nel caso in cui si svolga più di un tipo di elezioni, di non sovrapporre le schede al momento dell'espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

Infine, il presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutano di ritirare le schede.

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le detenga e poi le riconsegna al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'art. 50 del d.P.R. n. 570 del 1960. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede.

Nel rammentare che durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali, si raccomanda la più assoluta cura e attenzione al rispetto delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali nonché la massima efficienza e tempestività nel disbrigo degli adempimenti elettorali.

e) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.

E' il caso di richiamare, al riguardo, i contenuti del provvedimento in data 12 febbraio 2004 ("Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 nonché dell'ulteriore provvedimento in data 7 settembre 2005 ("Misure in materia di propaganda elettorale"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005, da ultimo richiamato nel provvedimento 11 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

febbraio 2010 (“Misure in materia di propaganda elettorale – Esonero dall’informativa”) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali

Con tali provvedimenti sono stati ribaditi i limiti e i divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti delle liste presso i seggi sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. **In tale contesto, si ricorda che deve considerarsi illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto.**

f) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all’interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

In particolare, si segnala l’esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo.

Al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, si ritiene opportuno che, dopo l’annotazione nel verbale delle generalità dell’elettore e del motivo del reclamo o la protesta, vengano allegati eventuali scritti.

g) Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio.

Si reputa opportuno rammentare sinteticamente gli orari di rilevazione delle percentuali dei votanti concernenti le elezioni di cui all’oggetto.

La comunicazione relativa all’affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita rispettivamente **ai seguenti giorni e orari distintamente per ciascuna consultazione in corso:**

- **domenica 30 maggio (primo giorno di votazione): ore 12.00, ore 19,00 e ore 22,00** - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) da trasmettere rispettivamente entro le ore 12.30; entro le ore 19,30 ed entro le ore 22,30;
- **lunedì 31 maggio (secondo giorno di votazione): entro le ore 16,00** saranno trasmessi i dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 15.00, distinti in maschi, femmine e totale.

Le notizie sopraindicate, distinte per ogni tipo di elezione, dovranno essere fornite per ciascun comune nel suo complesso.

Al riguardo, si sottolinea la necessità che detti dati pervengano con assoluta celerità a questa Prefettura che provvederà al loro inoltro al Ministero dell’Interno per l’ulteriore comunicazione agli organi di informazione.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

Inoltre, vorranno le SS.LL. predisporre tutti gli accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo perché i dati afferenti allo scrutinio affluiscano con la richiesta tempestività e continuità da subito, ad iniziare dai primi risultati pervenuti dalle sezioni.

Si pregano le SS.LL. di organizzare un efficace e puntuale sistema di raccolta dati e di loro immediata trasmissione alla Prefettura non appena tali dati pervengano al comune.

Attesa la complessità e la delicatezza dei meccanismi elettorali si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché venga garantita la regolarità e tempestività del procedimento di raccolta dei risultati ufficiosi delle consultazioni.

h) Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere consegnati al tribunale o alle sezioni distaccate di tribunale - per tutte le consultazioni contestuali ed esclusivamente per il tramite del comune - i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonché i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante.

Tanto premesso, si raccomanda alle SS.LL. di dare puntuale attuazione alle direttive di cui sopra e di vigilare affinché la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, invitandoli nel contempo a voler opportunamente sensibilizzare tutti i presidenti di seggio sull'importanza dei suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali.

i) Orari di scrutinio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali, dopo la chiusura delle votazioni ed appena ultimate le operazioni preliminari allo scrutinio relativamente a tutte le consultazioni svoltesi, avranno inizio le operazioni di scrutinio, secondo il seguente ordine:

- **lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali** ha inizio nella stessa giornata di lunedì 31 maggio, subito dopo il completamento delle operazioni di cui sopra eseguendo prima lo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e, in prosieguo e senza interruzione, lo scrutinio delle schede per le elezioni comunali;

l) Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.

Com'è noto, gli articoli 63 e 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabiliscono tassativamente l'ordine delle operazioni che il presidente ed i componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono seguire relativamente alle operazioni di spoglio delle schede.

L'aver regolamentato in maniera così precisa e puntuale l'ordine delle operazioni che devono essere effettuate per ciascuna scheda elettorale risponde alla esigenza di garantire



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

al massimo grado la regolarità del procedimento elettorale nella delicatissima fase dello scrutinio, tanto che del compimento e del risultato di ciascuna operazione di spoglio delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.

Pertanto, si sottolinea la necessità che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano richiamati alla stretta osservanza delle predette disposizioni di legge, in modo che **durante la delicata fase dello spoglio le schede elettorali siano scrutinate una alla volta.**

In particolare, non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo spogliato il voto (art 68, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960). **L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente** (art. 96, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960) **come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio elettorale di sezione** (Modello n. 265-AR).

Sul retro della scheda scrutinata che non contiene alcuna espressione di voto (scheda bianca) deve essere **subito** impresso il timbro della sezione.

m) Principio di salvaguardia della validità del voto.

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dagli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Atteso il chiaro disposto di legge – evidenziato anche nelle istruzioni che verranno consegnate a tutti i presidenti di sezione – nonché la costante giurisprudenza in materia, si forniscono le seguenti indicazioni.

In base al principio del *favor voti* il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso d'inosservanza delle regole sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.

Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio espresso dagli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, ivi compresi coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto.

Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si comunicano le illustrate direttive affinché le SS.LL. ne rendano edotti tutti i presidenti di seggio, significando la fondamentale importanza del rigoroso rispetto di quanto suesposto, al fine di tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini.

Il Prefetto
(Balsamo)